

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 107</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

ANSELMI TINA, MANCINI VINCENZO, CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA, BOFFARDI INES, COCCO MARIA, MARTINI MARIA ELETTA, MIOTTI CARLI AMALIA, CATTANEO PETRINI GIANNINA, ZACCAGNINI, GUI, FIORET, RUSSO FERDINANDO, SALVI, FOSCHI, LAFORGIA, PAVONE, CIAFFI, VAGHI, SCHIAVON, SANGALLI, CAVALLIERE, ZAMBERLETTI, FUSARO, ALLOCCA, PISONI, AMADEO, BIANCHI FORTUNATO, TARABINI, MARCHETTI, BARDOTTI, BECCARIA, FRACANZANI, BOLDRIN, SULLO, VILLA, GIOIA, MERLI, GALLONI, TRUZZI, PISICCHIO, CAPRA, COLOMBO VITTORINO, SCOTTI, GALLI, NUCCI, LOBIANCO, ARMANI, CASTELLI, SPITELLA, CAIAZZA, VALIANTE, LUCCHESI, FABBRI, PICCINELLI, de' COCCI, CAIATI, CORA, BUFFONE, BERSANI, VECCHIARELLI, MONTI MAURIZIO, CALVETTI, BOSCO, BORRA, GIRARDIN, PANDOLFI, LUCIFREDI, DEGAN, SPERANZA, MOLÈ, CANESTRARI, SISTO, TRAVERSA, STORCHI, RUFFINI, ERMINERO, PREARO, CICCARDINI, BODRATO, ISGRO', BERTÈ, VOLPE, ZANINI, PISANU, GARGANI, FRAU, BONALUMI, ORSINI

*Presentata il 25 maggio 1972*

### Nuova disciplina degli assegni familiari

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge n. 107 « Nuova disciplina delle norme concernenti gli assegni familiari » intende porsi sulla linea di realizzazione di quella politica per la famiglia, che il gruppo parlamentare della democrazia cristiana considera essere uno degli obiettivi politici preminenti di questa legislatura, in considerazione delle trasformazioni socio-culturali ed economiche avvenute nella società italiana e delle loro ripercussioni sulla famiglia. È dovere del legislatore infatti prevenire, attraverso opportuni provvedimenti, le cause che dall'esterno possono indebolire l'unità e la stabilità della

famiglia o rendere ad essa più difficile la realizzazione di quelle finalità che sono la ragione di fondo del suo crearsi e del suo essere.

Giustamente la Costituzione all'articolo 31 afferma: « La Repubblica agevola con misure economiche ed altre provvidenze la formazione della famiglia e l'adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l'infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo ».

C'è dunque un impegno in positivo, che noi legislatori dobbiamo assumerci, in relazione alla famiglia, in considerazione anche

« del diritto che il lavoratore ha ad una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa » (articolo 36 della Costituzione).

Tale diritto del lavoratore non si è realizzato nel nostro paese attraverso il salario familiare, e si è voluto piuttosto riconoscere la necessità di contribuire, da parte della società, agli oneri che la famiglia comporta per il lavoratore, attraverso l'istituto degli assegni familiari.

Le modifiche che la presente proposta intende introdurre non sono solo quantitative, ma soprattutto qualitative, ed esprimono un modo nuovo di concepire l'istituto degli assegni familiari e le finalità che esso deve perseguire.

L'articolo 1 afferma infatti che gli assegni familiari non devono più essere dati in relazione all'attività svolta dal datore di lavoro, o alla categoria di appartenenza del lavoratore stesso, ma in riferimento al reddito globale della famiglia.

L'attuale sistema contiene infatti due limiti che la presente proposta intende superare. Fino ad oggi viene erogato per il coniuge e per i figli di tutti i lavoratori del medesimo settore di lavoro un uguale assegno, per i familiari a carico, anche se la retribuzione è diversissima, quando è evidente che altro è l'onere che il lavoratore ha, in relazione alla famiglia, se il suo stipendio è di lire 400.000 al mese, altro se è di lire 80.000.

L'articolo 1 annulla la differenza di assegno in relazione alle categorie di appartenenza e lega l'importo dell'assegno al reddito che la famiglia ha, non importa se essa sia di un lavoratore dell'industria, del pubblico impiego, ecc.

È infatti alla famiglia che bisogna guardare, ai suoi problemi, alle necessità che ha in relazione al reddito. Pertanto appare giusto che gli assegni familiari siano dati in misura inversamente proporzionale al reddito; là dove esso è più basso, più alti devono essere gli assegni familiari.

Nella tabella annessa si illustra la concretizzazione di tale principio, distinguendo la famiglia il cui reddito globale annuo arriva fino a lire 2.500.000 da quella il cui reddito va da lire 2.500.000 a lire 5.000.000.

Alla prima (tabella 1) per il coniuge a carico si danno lire 7.000; per ciascun figlio fino a due, di età non superiore ai 14 anni, lire 10.000; per ciascun figlio, oltre i due, di

età non superiore ai 14 anni, lire 12.000; per ciascun ascendente, lire 4.000.

Per la seconda categoria di famiglia, il cui reddito va dalle lire 2.500.000 fino a lire 5.000.000 la tabella n. 2 specifica che per il coniuge a carico si danno lire 5.000; per ciascun figlio, fino a due, e di età non superiore ai 14 anni, lire 7.000; per ciascun figlio, superiore a due, di età non superiore ai 14 anni, lire 9.000; per ciascun ascendente lire 3.000.

Là dove (articolo 2) il reddito globale imponibile della famiglia raggiunge o supera 5 milioni, gli assegni familiari vengono tolti.

Questo articolo che sembra intaccare un diritto acquisito da tutti i cittadini, risponde alla logica su cui si impernia l'attuale proposta di legge. Se vogliamo che la società assolva in modo più adeguato di quanto non faccia oggi, alle sue responsabilità nei confronti della famiglia, è giusto che essa non intervenga là dove il reddito di questa è tale da soddisfare alle sue esigenze economiche.

Sempre all'articolo 1 si introduce una innovazione di fondo, che si richiama al precetto costituzionale là dove si afferma che la misura degli assegni familiari è data anche in relazione al numero e all'età dei figli. (Articolo 31 della Costituzione). Per il numero si sono distinti due gruppi di famiglie: coloro che hanno fino a 2 figli, e quelle che ne hanno in numero superiore a due.

Per le prime l'assegno mensile di ciascun figlio è di lire 10.000, per le seconde di lire 12.000 mensili per ciascun figlio.

Per l'età si sono distinti i figli che hanno meno di 14 anni, da quelli che superano l'età di 14 anni.

Là dove il figlio ha più di 14 anni di età l'articolo 3 afferma che la misura dell'assegno si raddoppia, se il figlio frequenta una scuola media o professionale o l'università, non presta opera retributiva, non gode di borse di studio o di presalario.

In ogni caso l'assegno cessa quando il figlio compie il 26° anno di età.

Questa norma è apparsa necessaria in relazione alla politica scolastica che vogliamo perseguire e che vede i nostri sforzi concentrarsi nella direzione di elevare sempre più l'obbligo scolastico.

Una scuola aperta a tutti coloro che abbiano volontà e capacità, è lo strumento per realizzare una autentica rivoluzione nella nostra società, nel senso di garantire ad ogni persona la possibilità di realizzarsi pienamente e nel senso di far acquisire dalla comunità il meglio che ciascun cittadino può dare di se stesso. Orbene, questa politica, se

comporta oneri non indifferenti allo Stato, impegna anche a pesanti sacrifici la famiglia, sacrifici che la famiglia non sempre è in grado di affrontare. Le statistiche e le indagini sulle non adempienze all'obbligo scolastico, lo stesso fenomeno dell'avvio al lavoro dei minori e del loro sfruttamento sono connesse quasi sempre alla condizione economica della famiglia.

Per questo si è ritenuto di concentrare lo sforzo che la comunità è chiamata a fare, in riferimento ai figli e a quella fascia di età, in cui, se essi sono impegnati sullo studio, la famiglia è sottoposta a spese elevate. Si tratta in fondo di muoverci, per garantire la scuola a tutti, senza che le condizioni economiche della famiglia creino barriere insuperabili, come è stato nel passato e ancora in buona parte, è nel presente. Per i figli inabili al lavoro non assistiti l'articolo 3 prevede ugualmente il raddoppio dell'importo degli assegni familiari.

Se si tengono presenti queste considerazioni si può capire la minore rilevanza data all'assegno per il coniuge a carico, e per gli ascendenti.

Per questi ultimi occorre ricordare che l'introduzione della pensione sociale con la legge 30 aprile 1969, n. 153, ha reso meno rilevante il problema. Il legislatore infatti ha voluto legare il diritto alla pensione per l'anziano, in relazione non al reddito della famiglia, nella quale l'anziano vive, ma solo in relazione al reddito del coniuge; per cui se l'an-

ziano è a carico del figlio, esso ha diritto alla pensione sociale, qualunque sia il reddito della famiglia nella quale vive. Una elevazione della pensione sociale e un suo adeguamento al costo della vita, ci auguriamo possano nel tempo garantire l'anziano e rendere perciò inutile l'assegno all'ascendente.

In realtà in nessun paese europeo il nucleo familiare è considerato in maniera così estensiva, come in Italia. Con l'attuale proposta si è voluto perciò concentrare lo sforzo prevalentemente sui figli, essendo essi infatti a porre alla famiglia problemi sul piano economico.

L'articolo 4 indica il modo con cui si intende affrontare gli oneri che la presente proposta di legge comporta. Esso lo indica nell'abrogazione dei massimi retributivi previsti dall'articolo 25 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, e successive modificazioni e integrazioni, anche qui introducendo un elemento innovativo, ma riferendosi a valutazioni e ad intendimenti, varie volte espressi dal Parlamento, anche in recenti occasioni.

Onorevoli colleghi, questa proposta di legge vuole essere un contributo alla soluzione di quei problemi della famiglia che sono all'attenzione oggi più che mai, dei partiti e dell'opinione pubblica.

Essa si rifà ad orientamenti che altri paesi europei come la Germania ed il Belgio hanno già assunto, e tradotto in legge.

Anche questo è motivo per noi di sperare in un suo sollecito accoglimento.

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Ferme restando le disposizioni in vigore, relative ai familiari conviventi o a carico per i quali i capifamiglia che prestino lavoro retribuito alle dipendenze di altri nel territorio della Repubblica hanno diritto a percepire gli assegni familiari, a decorrere dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'importo degli assegni familiari, indipendentemente dall'attività svolta dal datore di lavoro, dal settore o categoria di appartenenza del datore di lavoro medesimo, nonché dalla qualifica dei lavoratori dipendenti, è fissato nella tabella annessa alla presente legge, in misura progressiva e variabile in rapporto sia al reddito di cui è provvista complessivamente la famiglia, sia al numero ed all'età dei figli e delle persone equiparate conviventi o a carico.

### ART. 2.

Gli assegni familiari non spettano quando il capofamiglia, o altro componente il nucleo familiare è titolare di un reddito globale annuo imponibile di lire 5 milioni o superiore.

### ART. 3.

La misura degli assegni familiari, ferma restando la diversità in rapporto al reddito, prevista nelle tabelle annesse alla presente legge, si raddoppia per ciascun figlio convivente o a carico di età superiore ai 14 anni e più, e non oltre il 26° anno, sempre che frequenti una scuola media o professionale o l'università, non presti opera retribuita e non goda di borse di studio o di assegno di studio. Ugualmente l'importo viene raddoppiato per i figli inabili al lavoro non assistiti.

### ART. 4.

Dal primo periodo di paga successivo a quello in corso dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati i massimali retributivi previsti dall'articolo 25 della legge 17 ottobre 1961, n. 1038, e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 5.

Tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge sono abrogate.

ART. 6.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TABELLA 1

ASSEGNI MENSILI.

(*Ragguagliabili a giornate secondo il rapporto 1 : 26*).

Reddito fino a lire 2.500.000 annue:

- |  |           |
|--|-----------|
| 1) per il coniuge . . . . .  | L. 7.000  |
| 2) per ciascun figlio, fino a due di età non superiore ai 14 anni (per ciascun figlio) . . . . . | L. 10.000 |
| 3) per più di due figli di età non superiore ai 14 anni (per ciascun figlio) . . . . .           | L. 12.000 |
| 4) per ciascun ascendente . . . . .  | L. 4.000  |

TABELLA 2

ASSEGNI MENSILI.

(*Ragguagliabili a giornate secondo il rapporto 1 : 26*).

Reddito fino a lire 5.000.000 annue:

- |  |          |
|--|----------|
| 1) per il coniuge . . . . .  | L. 5.000 |
| 2) per ciascun figlio, fino a due di età non superiore ai 14 anni (per ciascun figlio) . . . . . | L. 7.000 |
| 3) per più di due figli di età non superiore ai 14 anni (per ciascun figlio) . . . . .           | L. 9.000 |
| 4) per ciascun ascendente . . . . .  | L. 3.000 |